

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale proposto da:

rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Fiore

Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Marco Marocco in Trieste, Via Coroneo 32;

contro

Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi Ministri p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale sono domiciliati in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

- del Decreto n. Pos. Pos. di data del del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità del ricorrente non può riconoscersi

dipendente da fatti di servizio e ha negato pertanto la concessione dell'equo indennizzo;

- dell'atto recante posizione n. del con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto in relazione all'istanza di causa di servizio presentata per la patologia sofferta;
- di tutti gli atti presupposti e connessi, compreso il parere recante nr. reso nell'adunanza n. di data del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il quale si è ritenuto che la predetta infermità sofferta dal ricorrente non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
- del verbale della dell
- e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione in suo favore del beneficio dell'equo indennizzo di prima categoria tabella A con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondergli il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia fino a quella dell'effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, carabiniere scelto attualmente in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Sipilmbergo, impugna, invocandone l'annullamento, il decreto n. Pos. di data del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui è stata disconosciuta la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità "esiti di gastrectomia totale per adenocarcinoma gastrico con metastasi linfonodali e di resezione parziale del II e III segmento epatico coinvolti da infiltrazione neoplastica; esiti di resezione polare inferiore del rene sinistro per carcinoma a cellule chiare" da lui sofferta e denegata, conseguentemente, la concessione dell'equo indennizzo, nonché gli altri atti specificamente indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio recante nr.

Chiede, inoltre, l'accertamento e la declaratoria del diritto alla corresponsione a suo favore del beneficio dell'equo indennizzo di prima categoria tabella A, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondergli il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia sino a quella dell'effettivo saldo.

In via istruttoria, chiede a questo Tribunale di acquisire i suoi atti matricolari, nonché di disporre, se del caso, accertamento medicolegale.

Espone di essere stato frequentemente comandato, durante la carriera, a partecipare alle esercitazioni in vari poligoni di tiro, con le armi più varie, nonché d'aver preso parte a missioni all'estero:

- in Ucraina, nel , a circa 300 Km da Kiev, in qualità di Caporale V.F.B. dell'Esercito italiano con la qualifica di "Carrista di equipaggio Carro Armato Ariete", durante la quale ha svolto prevalentemente attività di tiro con i carri armati in aperta campagna, ingerendo e/o inalando quotidianamente la polvere che si alzava dopo le esplosioni; - in Kosovo, Decane, dall'agosto al gennaio in qualità di Caporale con incarico di Guardia di Centrale elettrica, svolgendo attività di Conduttore automezzi e piantonamenti al Monastero, assegnato al Rgt. Carri Ariete.

Espone, inoltre, che, durante le dette missioni ha operato quotidianamente in ambienti insalubri, connotati da un forte inquinamento bellico, atmosferico e ambientale, in territori massicciamente bombardati con munizionamenti pesanti e con proiettili contenenti uranio impoverito.

Prima della partenza per la I missione gli sono stati anche somministrati numerosi vaccini, senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.

Espone, infine, che in data gli è stato diagnosticato un adenocarcinoma del cardias e neoformazione renale di ndd, che l'ha costretto a subire un intervento di gastrectomia totale e resezione polare del rene superiore sinistro, nonché a sottoporsi a sei cicli di chemioterapia e a un ciclo di 25 sedute di radioterapia.

Oggi tale patologia è totalmente debellata ed egli è perfettamente idoneo al servizio.

A sostegno delle domande avanzate deduce un unico articolato motivo, così rubricato: "Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Illegittimità per violazione del rischio tipizzato nei d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012, violazione del principio del riparto dell'onere della prova".

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituiti con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di eccepiscono, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del secondo, che ha espresso unicamente pareri di carattere endo-procedimentale. Nel merito, contestano, in ogni caso, la fondatezza del gravame, soffermandosi, in particolare, a rilevare la doverosità del diniego a fronte del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e l'insindacabilità del giudiziomedico legale espresso da tale Comitato, fatto salvo che per manifesta irragionevolezza e/o incongruità. Rilevano, infine, l'inammissibilità della ctu invocata dal ricorrente. Concludono, quindi, per la reiezione delle domande ex adverso avanzate.

Il ricorrente, con successive memorie, ha richiamato l'attenzione sulle circostanze fattuali che hanno caratterizzato l'attività di servizio da lui prestata e sugli esiti delle indagini bioptiche svolte.

La causa è stata, quindi, chiamata e discussa alla pubblica udienza del e, poi, trattenuta in decisione.

Va, in primo luogo, scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio, come già in precedente pronuncia (Tar FVG, I, 13 novembre 2014, n. 549), ritiene, invero, di accoglierla, a conferma dell'adesione a quell'orientamento per il quale, stante la natura di atto endo-procedimentale del parere reso dal Comitato di verifica, unico contraddittore necessario nel giudizio avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è da ritenersi il Ministero della difesa, che adotta l'atto finale del procedimento (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n.

Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione del MEF e, conseguentemente, disposta la sua estromissione dal presente giudizio.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

L'ipotesi portata all'attenzione del Collegio è similare ad altra recentemente affrontata dalla Sezione I-bis del Tar del Lazio (12 ottobre 11), n. 11), che qui può essere utilmente mutuata nei suoi passaggi essenziali, anche in ossequio ad esigenze di sinteticità e semplificazione di cui agli artt. 3 e 74 c.p.a..

Anche nella fattispecie in esame, il parere medico-legale del Comitato di verifica per le cause di servizio, posto a supporto fondante del diniego impugnato in principalità, ha escluso, invero, la riconducibilità a causa di servizio dell'infermità patita dal ricorrente sulla scorta di una motivazione di stile, stereotipata e, comunque, meramente apparente, sicuramente non in grado di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha indotto il Comitato medesimo ad escludere il nesso di causalità tra attività espletata e patologia insorta.

E' evidente, infatti, che l'affermazione, contenuta nel parere, che "nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente

idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo (...) nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico" è del tutto generica e non idonea a sorreggere il giudizio di non riconducibilità a causa di servizio dell'adenocarcinoma del cardias e neoformazione renale di ndd, che ha costretto il ricorrente, nato nell'anno , a sottoporsi, all'età di soli anni, ad un intervento di gastrectomia totale e resezione polare del rene superiore sinistro e, successivamente, a pesanti cicli di chemioterapia e radioterapia.

Il parere in questione non tiene, invero, in alcun conto il potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dall'interessato, in particolare dell'essere stato esposto a polveri di uranio impoverito e sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione della partecipazione a missioni in teatro operativo.

Come evidenziato dal Tar del Lazio nella pronuncia dianzi citata, "la pericolosità dei fattori sopraindicati avrebbe dovuto indurre il Comitato di verifica per le cause di servizio ad evidenziare con chiarezza le ragioni per cui, nello specifico caso del ricorrente, si dovesse ritenere escluso il notorio effetto teratogeno delle numerose vaccinazioni (registrate nel libretto sanitario) a cui era stato sottoposto il ricorrente asseritamente - senza il rispetto della tempistica prescritta dalla scienza medica – che comporta una diminuzione delle difese immunitarie (con conseguente aumento del rischio di ammalarsi di cancro), come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, tra tante, TAR Friuli, n. 549 del 13.11.2014; TAR Calabria-Catanzaro, n. 1568 del 2.10.2014, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21.7.2014 e n. 7363 del 16.8.2012 con riguardo al linfoma di Hodgkin, TAR Puglia - Lecce Sez. II, 14.2.2014, n. 454 con riguardo al carcinoma spino cellulare; TAR Campania-Napoli, n.

1084 del 25.2.2013 relativamente al carcinoma papillare della tiroide; TAR Sicilia-Palermo,n. 321 del 10.2.2012 relativamente alla medesima patologia) e dell'ormai parimenti noto effetto teratogeno dell'esposizione alle polveri dell'uranio impoverito e di nanoparticelle di minerali pesanti (vedi, per tutte, Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440) che ha indotto lo stesso legislatore a riconoscere l'esistenza del rischio specifico correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale interessato (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

Tutti elementi, questi, che non solo non sono stati adeguatamente valutati nel parere in contestazione, ma non sono stati neppure implicitamente menzionati, tanto da far supporre che il predetto Comitato non abbia attentamente considerato, nonostante la rassicurazione in tale senso riportata con formula di stile tralatizia nelle premesse dell'atto impugnato, le specifiche condizioni ambientali e di servizio in cui operava il ricorrente, limitandosi ad asserire che queste ultime - si ribadisce, non meglio specificate - non abbiano svolto alcun efficacia neppure a livello concausale, sull'insorgere della (patologia) del ricorrente. Una siffatta motivazione, assolutamente generica e astratta, non soddisfa l'onere motivazionale, incombente sull'Amministrazione, che risulta, nelle particolari condizioni ambientali in questione, particolarmente rafforzato: come ribadito dal giurisprudenziale consolidato in materia, incombe orientamento sull'Amministrazione l'onere di provare che l'esposizione del militare all'inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (vedi, tra tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-102013, n. 2034; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649)".

Nel caso in esame, invece, il Comitato di verifica non ha né menzionato quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali (impiego in poligoni di tiro, sottoposizione a vaccinazioni etc.) ripetutamente segnalati dalla Comunità scientifica - rappresentati davanti alla Commissione Bicamerale e da questa recepiti - né degli ulteriori fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (in particolare l'esposizione ad agenti inquinanti e cancerogeni nell'attività di pulizia degli armamenti e durante lo svolgimento di attività di addestramento), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del ricorrente potessero aver influito sull'insorgere della patologia in contestazione.

La motivazione in ordine alla valutazione dell'effettiva incidenza eziopatogenetica delle condizioni dei luoghi ove il ricorrente ha prestato servizio è, dunque, del tutto mancata.

E tale motivazione si rendeva, peraltro, tanto più necessaria nel decreto che ha poi recepito il parere negativo del Comitato, dato che dalla documentazione medica depositata dal ricorrente (in particolare quella contenuta nel Rapporto n. stilata dalla dott.ssa Gatti), si evince che la presenza di nanoparticelle dei metalli pesanti rinvenuta nei frammenti bioptici del medesimo va ricondotta all'esposizione ad un inquinamento ambientale molto particolare ovvero al contatto con ambienti contaminati da uranio impoverito, inquinamento bellico e nano particelle di metalli pesanti, da lui inalati o, in altro modo, introdotti e assorbiti nell'organismo.

Sulla scorta delle considerazioni dianzi evidenziate, la domanda caducatoria va, pertanto, accolta, in quanto fondata, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del decreto impugnato.

Ne deriva l'obbligo del Ministero di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dal presente provvedimento.

La domanda di accertamento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avanzata dal ricorrente va, invece, respinta, in quanto postula una posizione di diritto soggettivo non ravvisabile nel caso di specie.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e Ministero della Difesa e liquidate nella misura indicata in dispositivo. Possono, invece, venir compensate col Mef, atteso che, come già nel precedente di questo Tribunale n. dianzi citato, il ricorrente ha espressamente impugnato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ed esteso il contraddittorio al Mef in una logica di tutela in senso ampio del diritto costituzionale di difesa. Ai sensi di legge, il Ministero della Difesa sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

A tutela dei diritti e della dignità del ricorrente medesimo occorre, infine, ordinare, ai sensi degli artt. 22 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d'informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le sue

generalità e gli altri dati identificativi che lo riguardano o comunque idonei a rivelare il suo stato di salute.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del MEF, accoglie la domanda caducatoria e, per l'effetto, annulla il decreto n.

- Pos. Adi data del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Respinge la domanda di accertamento.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento a favore del ricorrente delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA.. Le compensa per il resto.

Dà atto che il Ministero sarà tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ordina, inoltre, che a cura della segreteria di questa Sezione sia apposta sull'originale del presente provvedimento l'annotazione contenente l'ordine di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d'informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno con l'intervento dei magistrati:

Umperto Zudam, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggi interessati nei termini indicati.